



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2018-101 DATA 30/03/2018

OGGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA PRESENZA DI UNGULATI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CINGHIALI ("SUS SCROFA") E SUIDI IN GENERE SUL TERRITORIO CITTADINO.

30/03/2018	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

15100 - DIREZIONE AMBIENTE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-104 del 21/03/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA PRESENZA DI UNGULATI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CINGHIALI (“SUS SCROFA”) E SUIDI IN GENERE SUL TERRITORIO CITTADINO.

Su proposta degli Assessori alla Sicurezza e Polizia Locale Stefano Garassino e all’Ambiente e Rifiuti Matteo Campora

Premesso che negli ultimi tempi è sempre più frequente la presenza di ungulati, appartenenti alla famiglia dei cinghiali (“sus scrofa”) e suidi in genere, nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze, viali, distacchi, cortili, nei giardini e parchi pubblici, che si rinvencono, anche nelle ore diurne, nella parte urbanizzata e residenziale del territorio comunale, oltreché sulle alture;

Considerato che:

- la presenza dei cinghiali in città comporta rischi specifici per l'incolumità dell'uomo e degli animali d'affezione rispetto ad eventuali reazioni aggressive o comunque violente da parte di cinghiali che dovessero sentirsi minacciati, o da parte di esemplari particolarmente intraprendenti e risoluti nel procurarsi il cibo;
- la sicurezza delle persone e delle cose è minacciata anche sotto il profilo della circolazione stradale, mettendo in pericolo automobilisti e motociclisti, vista la presenza degli ungulati anche sulle strade, con conseguente rischio di incidenti;
- gli animali d'affezione, così come anche altri animali selvatici, potrebbero essere contagiati, poiché i cinghiali sono esposti e ricettivi rispetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie, oltreché comportare rischi indiretti per l'uomo;
- gli esemplari “urbanizzati” della specie *Sus scrofa*, non diversamente da altri esemplari di specie selvatiche, hanno imparato a trarre la massima utilità dalla prossimità con gli insediamenti umani, sviluppando, di conseguenza, attitudini opportunistiche particolarmente spiccate, prevalenti rispetto al carattere elusivo tipico degli esemplari “silvestri”, che tendono generalmente ad evitare qualsiasi contatto con l'uomo;

- il carattere “confidente” del cinghiale “urbanizzato” costituisce l'elemento di rischio specifico connesso alla gestione di questo tipo di fauna che non può pertanto essere semplicemente trasferita da un territorio e rilasciata in un altro senza poter escludere conseguenze in termini di rischi per l'area di destinazione;
- gli esemplari “urbanizzati”, che hanno usufruito ripetutamente dei vantaggi che derivano dall'abbondanza di risorse trofiche in prossimità degli insediamenti umani, saranno portati a ricercarli sempre in ogni circostanza e contesto territoriale, reiterando quei medesimi comportamenti confidenti da cui origina il rischio specifico che si intende mitigare;
- l'attrazione di questi animali selvatici in città è purtroppo incentivata dal comportamento irresponsabile di alcuni cittadini che contravvenendo alle norme vigenti forniscono loro alimenti, avvicinandoli così in modo permanente alle case data la disponibilità di cibo e, di conseguenza, agevolandone la proliferazione;

Rilevato che:

- le situazioni sopra descritte costituiscono concreto pericolo per i cittadini e per la salute pubblica, oltre che ad ingenerare la percezione di disagio ed il senso di insicurezza che, di fatto, limita la libera fruizione degli spazi urbani in città;
- la Legge Regionale 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i., all'art. 36 comma 4, prevede espressamente che *“Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza”*;

Preso atto che:

- dal 1/1/2017 ad oggi sono state registrate presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale centinaia di segnalazioni di gruppi di cinghiali vaganti in ambito urbano e che in alcuni casi tale loro presenza ha provocato incidenti stradali;
- in data 16 marzo 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova apposito protocollo d'intesa “Per la gestione delle problematiche relative alla presenza del cinghiale (sus scrofa) in ambito urbano;
- tale Protocollo rileva *“...l'esigenza di promuovere, attraverso lo sviluppo di nuove sinergie tra le istituzioni maggiormente interessate, il coordinamento degli sforzi e delle iniziative che la Regione e l'Amministrazione Comunale di Genova sono chiamate a porre in essere per limitare i rischi per la pubblica incolumità derivanti dalla penetrazione e dalla circolazione dei cinghiali negli ambiti urbani”*;
- si è ritenuto pertanto opportuno integrare, con nuove e più strette forme di coordinamento operativo tra Regione Liguria e Comune di Genova, il novero degli strumenti e delle risorse organizzative già a disposizione delle autorità preposte alla gestione ed al controllo faunistico per

prevenire i rischi e limitare i danni derivanti dalla proliferazione incontrollata della specie nel territorio ligure ed in particolare nell'ambito urbano del Comune di Genova;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ed in particolare l'art.7, comma 1 e comma 2, stabilisce il divieto di immissione e foraggiamento di cinghiali;
- nel Protocollo citato si prevede che le misure di contenimento dei cinghiali dagli ambiti urbani e periurbani di Genova debbano essere effettuate secondo le modalità meglio viste dall'autorità regionale preposta alla vigilanza faunistico-venatoria, nonché dagli agenti di pubblica sicurezza chiamati di volta in volta a coordinare gli interventi, spettando al Comune di Genova dotarsi di sistemi di prevenzione destinati al contenimento dei cinghiali, monitorare la gestione dei rifiuti, provvedere alla pulizia delle aree di interfaccia col bosco e di quelle verdi intercluse nello spazio urbano, assicurare il massimo rigore nel vigilare e sanzionare coloro che trasgrediscono il divieto di foraggiamento o che, interferendo con l'effettuazione degli interventi di controllo, ne pregiudicano il successo;
- nel citato Protocollo è altresì posta a carico del Comune l'adozione di idonei provvedimenti, al fine di delineare *"un quadro giuridico certo che consenta agli agenti incaricati dalla Regione di operare nel modo dagli stessi ritenuto più sicuro, rapido ed efficace, in relazione alle circostanze, non solo al fine di risolvere le situazioni di rischio, ma soprattutto per consentire una migliore e più efficace prevenzione del fenomeno."*;
- con precedente provvedimento del Sindaco n°425 del 1/12/2011 ad oggetto: *"Modalità di allontanamento e/o contenimento incruento, per motivi di igiene, sanità, pubblica incolumità, di ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi, cinghiali ("sus scrofa"), porcastri selvatici, ovvero di maiali rinselvaticati ed altri consimili esemplari alloctoni, rinvenuti nell'ambito urbano della città di Genova. Divieto di fornire alimenti agli stessi"* erano state assunte iniziative in materia;

Ritenuto che:

- la disciplina contenuta nel citato provvedimento sindacale n° 425/2011 sia da modificare tenuto conto del tempo trascorso e non solo del perdurare delle criticità sopra evidenziate, ma dell'intensificarsi e del diffondersi delle stesse su larga parte del territorio comunale, aggravando il pericolo per la pubblica incolumità, igiene e salute pubblica della cittadinanza tutta, nonché in ragione delle normative sopravvenute (che non consentono la traslocazione ed il rilascio in natura dei cinghiali catturati nel corso delle azioni di controllo) e avuto riguardo inoltre al contenuto del Protocollo citato;
- sia necessario adottare un nuovo provvedimento per la disciplina degli interventi finalizzati a contrastare la presenza di cinghiali in ambito cittadino in modo più attuale, efficace e sinergico, a tutela della cittadinanza;

Preso atto:

- della Sentenza del TAR Liguria n. 838/2017 che ha annullato la precedente Ordinanza n. 263/2017, avente oggetto analogo alla presente, fornendo indicazioni circa i rilevati aspetti di illegittimità;
- che con la citata Sentenza era stata annullata l'ordinanza 263/2017 in quanto adottata come ordinanza contingibile ed urgente, pur sussistendo un'apposita disposizione, da individuarsi nell'art. 36, comma 4, della L.R. Liguria n. 29/1994, per far fronte, in via ordinaria, all'emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica in ambito cittadino;
- che la citata pronuncia ha rilevato, nell'annullato provvedimento, alcune difformità rispetto alla disciplina dell'art. 36 L.R. 29/1994, con riguardo alla necessaria e cautelativa presenza del personale di pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle azioni di contenimento dei cinghiali;
- che la sopra citata pronuncia precisa che la stessa "non impedisce al Comune di rideterminarsi in materia mediante gli strumenti ordinari e con l'adozione delle cautele previste dalla legge";
- che è intenzione del Comune adeguarsi alle indicazioni fornite dalla suddetta pronuncia e ottemperare correttamente alla stessa;
- che il personale regionale adibito alle funzioni di vigilanza faunistica, già dipendente della Città Metropolitana di Genova e delle altre province liguri, ha conservato la titolarità delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza a suo tempo attribuite con decreto prefettizio.
- che la nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. 13134 del 10 marzo 2017 ad oggetto "Regione Liguria. Esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria" con la quale il Prefetto, informando contestualmente i Prefetti della Liguria, rappresenta che il Ministero dell'Interno, reso edotto della questione, ha espresso l'avviso che il personale della polizia provinciale e metropolitana trasferito alle dipendenze della Regione "conservi le stesse qualifiche che aveva nel più ristretto ambito provinciale, anche nel più ampio ambito territoriale di competenza regionale, continuando a svolgere le stesse funzioni senza la necessità di provvedimenti prefettizi di nuova attribuzione, di estensione o di conferma della validità delle qualifiche già possedute";
- che le misure da adottare in conseguenza della presenza dei Cinghiali all'interno del territorio comunale ricadente nel Territorio Agro silvo pastorale - T.A.S.P. ai sensi della vigente normativa (l.n. 157/92; l.r. n. 29/1994 e succ. mod) sono di diretta competenza della Regione Liguria, con le modalità descritte nelle sopra richiamate norme;

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- gli articoli 1, 2 comma 2, 10, 18, 19, 26, 27, 30 comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 28 dicembre 2015 n.221;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 1° luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio "e s.m.i., ed in particolare l'art. 36 comma 4;
- lo Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città del Comune di Genova, di cui alla Delibera di CC n. 6/2011;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 52 del 28 gennaio 2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art.97 c. 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

DISPONE

1. L'adozione delle misure necessarie al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali ("sus scrofa") e suidi in genere presenti nelle aree urbane del Comune di Genova, siano esse pubbliche che private, a cura del personale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria coadiuvato da personale di polizia avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mediante le operazioni e gli interventi ritenuti più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze fattuali di tempo e di luogo, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la salute dei cittadini, coerentemente ai contenuti del protocollo d'intesa stipulato tra Regione e Comune e nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- a) venga garantita l'incolumità fisica delle persone e la sicurezza materiale delle cose, compresa quella degli addetti alle operazioni, evitando che la presenza di curiosi o astanti pregiudichi o comprometta le azioni intraprese;
- b) sia istituita all'occorrenza un'area cautelare di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di contenimento, circoscritta in modo e misura tale da assicurare la riuscita delle operazioni necessarie per risolvere le criticità, all'interno della quale non sia consentita la circolazione di persone o cose ad esclusione del personale addetto ai lavori e incaricato dalle competenti Autorità;
- c) il perimetro dell'area interessata, le strade di accesso e gli spazi pubblici e privati soggetti all'uso pubblico limitrofi, quali spazi minimi necessari, vengano pertanto temporaneamente e occasionalmente interdetti e per questo presidiati dalle Forze di Polizia, compreso il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale, senza che sia necessaria la preventiva e capillare pubblicità all'utenza e alla cittadinanza;

2. L'abrogazione dell'ordinanza sindacale n°425 del 1/12/2011 ad oggetto: *"Modalità di allontanamento e/o contenimento incruento, per motivi di igiene, sanità, pubblica incolumità, di ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi, cinghiali ("sus scrofa"), porcastri selvatici, ovvero di maiali rinselvatichiti ed altri consimili esemplari alloctoni, rinvenuti nell'ambito urbano della Città di Genova. Divieto di fornire alimenti agli stessi"*.

Rammenta:

l'osservanza del divieto per chiunque di fornire cibi ai cinghiali, stabilito dall'art. 26 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, sanzionato con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981, di euro 100.

AVVERTE CHE:

- il presente provvedimento, redatto nel rispetto della tutela dei dati personali, ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all' Albo Pretorio;
- avverso la presente ordinanza è possibile il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure e in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data;

MANDA

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- alla Regione Liguria, Settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica;
- alla Direzione Polizia Municipale per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Prefettura di Genova per conoscenza e per le comunicazioni di competenza.

Il Sindaco
Marco Bucci